



- SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA -

**ORDINANZA**

**Oggetto:** Istituzione di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della sfilata dei carri allegorici programmata per il giorno domenica 9 febbraio 2025.

**N. cron. 49, in data 30/01/2025**

**IL FUNZIONARIO P.O.**

**Considerato** che il Settore IV ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA SPORT E GRANDI EVENTI del Comune di Pordenone, organizza la sfilata dei carri allegorici nella giornata di domenica 9 febbraio 2025, con inizio alle ore 14.00 e termine presunto alle ore 18.00, secondo il seguente programma:

- con inizio alle ore 9.00, in viale Martelli – tratto compreso tra la rotatoria di Borgomeduna le doppie rotatorie di via Riviera del Pordenone - il raggruppamento dei gruppi e l'allestimento dei carri allegorici, con una occupazione di 3 corsie - lato ex stabilimento Olcese, consentendo il transito veicolare a senso unico di marcia su una sola corsia e direttrice centro città→rotatoria Borgomeduna;
- alle ore 14.00, inizio sfilata lungo il seguente percorso: viale Dante→ viale Dante (ex bagni pubblici)→ viale Martelli→ via Cossetti → piazza Risorgimento→ viale Trento→ piazzale Ellero→ piazza XX Settembre→ Viale Martelli;
- a termine sfilamento, scioglimento del corteo e disallestimento dei carri allegorici in viale Martelli, tra le doppie rotatorie di via Riviera del Pordenone e la rotatoria di Borgomeduna, con una occupazione di 3 corsie - lato parco pubblico Parcobaleno, consentendo il transito veicolare a senso unico di marcia su una sola corsia e direttrice rotatoria Borgomeduna→ centro città;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale N. 400/2024 del 23.12.2024 con oggetto "Carnevale a Pordenone 2025 – approvazione dell'iniziativa";

**Preso atto** che il percorso e le relative aree di allestimento sono state definite e approvate con Delibera di Giunta Comunale N. 83 del 23.11.2023 che alla luce della circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno prot. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018, fissa scrupolose condizioni di *Safety* e *Security*, l'organizzatore della manifestazione ha predisposto un "Piano di sicurezza e gestione delle Emergenze";

**Precisato** che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio della manifestazione o di eventi programmati nell'ambito della medesima; pertanto l'effettivo svolgimento della manifestazione di cui all'oggetto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie al loro, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

**Ritenuto** per ragioni di sicurezza stradale, di accogliere le richieste dell'organizzazione e nel contempo di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

**Richiamata** l'ordinanza n. 24 del 14 luglio 2006 e ss.mm., che disciplina la circolazione in Zona a Traffico Limitato e l'ordinanza n. 299 del 28.05.2024 che istituisce il divieto di transito in via Gorizia, tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II ed il civ. n. 13, dal 28.05.2024 al 31.12.2028, dal lunedì al giovedì, con orario 18.00 – 24.00 e i giorni, venerdì – sabato – domenica e festivi, con orario 11.45 – 24.00;

**Vista** la determinazione del Settore IX – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 2705 del 28 ottobre 2022, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Presidio Territoriale di Pordenone" al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

**Visto:**

- l'articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



## ORDINA

nella giornata di **domenica 9 febbraio 2025**, l'istituzione dei seguenti divieti e limitazioni:

**A)** al fine di consentire il raggruppamento e l'allestimento dei carri allegorici, **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e comunque fino a termine necessità in viale Martelli, nel tratto compreso dalla rotatoria Borgomeduna alla rotatoria Rivierasca**, per tutti i veicoli, è istituito:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE** ambo i lati e su tutti gli stalli di sosta posti a margine della strada, con pannelli integrativi *di validità* e di *rimozione forzata*.

**B)** Al fine di consentire in condizioni di sicurezza e a tutela dell'incolumità degli operatori l'allestimento e disallestimento delle parti mobili dei carri allegorici anche con utilizzo di mezzi d'opera con l'installazione di un'area di cantiere appositamente delimitata e protetta, **in viale Martelli, nel tratto compreso dalla rotatoria Rivierasca alla rotatoria Borgomeduna, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e comunque fino a termine necessità, SECONDO LO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLA SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE**, per tutti i veicoli, è istituito:

- **RESTRINGIMENTO DELLA STRADA (FORMATA DA DUE SEMICARREGGiate DI DUE CORSIE CIASCUNA) AD UNA SOLA CORSIA PER OGNI DIRETTRICE DI MARCIA**, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3.00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea. L'intera area interessata dall'occupazione dei carri allegorici e relativi addetti e/o figuranti, sia adeguatamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di **barriere stradali di sicurezza** conformi al D.P.R n. 223 del 18 febbraio 1992, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.
- **LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h**, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: *limite massimo di velocità 20 Km/h*.

Conseguentemente, sono disposte alle intersezioni limitrofe le opportune chiusure e deviazioni dei flussi veicolari.

**C)** Al fine di consentire la regolare sfilata dei gruppi e carri allegorici lungo il percorso, nonché la pulizia delle strade e piazze dove si sono svolti i festeggiamenti, è istituito:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE ambo i lati, dalle ore 12.00 alle ore 20.00 e comunque fino a termine necessità**, con pannelli integrativi *di validità* e di *rimozione forzata*, per tutti i veicoli eccetto quelli successivamente indicati nelle seguenti Vie o Piazze:
  - **viale Dante** dalla rotatoria di via Riviera del Pordenone all'intersezione con la strada a senso unico di marcia, avente medesima denominazione che conduce verso viale Martelli (ex bagni pubblici),
  - **viale Dante** lungo strada a senso unico di marcia che conduce da viale Dante - altezza ingresso parco Galvani a viale Martelli (ex bagni pubblici),
  - **viale Martelli** dall'intersezione con via Battisti e Cossetti all'intersezione con via Riviera del Pordenone,
  - **via Cossetti**,
  - **via Fratelli Bandiera** (stalli di sosta posti tra quest'ultima e via Cossetti),
  - **piazza Risorgimento** (nel tratto compreso tra via Trieste e via Trento),
  - **viale Trento**,
  - **via Santa Caterina** (stalli di sosta posti in prossimità dell'intersezione con viale Trento),
  - **piazzale Ellero dei Mille**,
  - **piazza XX Settembre**.
- **DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 13.45 alle ore 20.00 e comunque fino a termine necessità**, per tutti i veicoli eccetto quelli successivamente indicati, nelle seguenti Vie o Piazze:



## Comune di Pordenone

- **viale Dante** dalla rotatoria di via Riviera del Pordenone all'intersezione con la strada a senso unico di marcia, avente medesima denominazione che conduce verso viale Martelli (ex bagni pubblici),
- **viale Dante** strada a senso unico di marcia che conduce da viale Dante - altezza ingresso parco Galvani a viale Martelli (ex bagni pubblici),
- **viale Martelli** dall'intersezione con via Battisti e Cossetti all'intersezione con Via Riviera del Pordenone,
- **via Cossetti**,
- **via Fratelli Bandiera** (stalli di sosta posti tra quest'ultima e via Cossetti),
- **piazza Risorgimento** (nel tratto compreso tra via Trieste e via Trento),
- **viale Trento**,
- **via Santa Caterina** (stalli di sosta posti in prossimità dell'intersezione con viale Trento),
- **piazzale Ellero dei Mille**,
- **piazza XX Settembre**.

Conseguentemente, sono disposte alle intersezioni limitrofe le opportune chiusure e deviazioni dei flussi veicolari.

**D)** Al fine di consentire l'installazione dei banchi consentire lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per la vendita di prodotti quali caldarroste o palloncini, zucchero filato o prodotti similari per il consumo da passeggio esclusivamente previa apposita concessione, con le forme del commercio su area pubblica su posteggio, nell'area di Z.T.L. di via Mazzini, è istituito:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE ambo i lati, dalle ore 12.00 alle ore 20.00 e comunque fino a termine necessità**, con pannelli integrativi *di validità* e di *rimozione forzata*, **in via Mazzini** (Z.T.L.), dall'intersezione con via Borgo Sant'Antonio all'intersezione con corso Garibaldi e corso Vittorio Emanuele, avente medesima denominazione che conduce verso viale Martelli (ex bagni pubblici).

Inoltre, **dalle ore 06.00 di sabato 8 alle ore 08.00 di lunedì 10 febbraio 2025**, al fine di consentire una idonea collocazione di compattatori dei rifiuti solidi urbani da parte della Società GEA, al servizio della manifestazione in oggetto, è istituito:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE** con pannelli integrativi *di validità*, di *rimozione forzata* e di *eccezione* in dieci stalli di sosta (5 lato destro e 5 sul lato sinistro, secondo il senso di marcia, in adiacenza alla via Fratelli Bandiera) **all'interno del parcheggio denominato "Park Dante" sito in viale Dante**.

Altresì in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione oggetto della presente Ordinanza, il Comando Polizia Locale potrà anticipare, posticipare la chiusura o l'apertura delle aree succitate interdette al transito veicolare o ampliare le aree stesse, disponendo la chiusura di altre vie o piazze adiacenti.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, fatte salve specifiche prescrizioni già richiamate nei puntuali divieti succitati, in via generale i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione nell'ambito dello svolgimento della manifestazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

### DEMANDA



- **Al Settore VI - OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO** il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la **installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale**, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l'eventuale posa di transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura dell'eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento.
- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE  
DANILO DEI CAS

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 30/01/2025 09:04:55